



# AIPAV

## Associazione Italiana Pallavolisti

Sede legale  
Via Cardinale Elia Dalla Costa n. 9 - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445 524462 – Fax 0445 531206

Schio, 16-05-2016

Spettabile  
7<sup>a</sup> COMMISSIONE  
SENATO DELLA REPUBBLICA  
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca  
scientifica, spettacolo e sport)

**OGGETTO: Audizione 12/05/16 sull'affare assegnato relativo allo stato di salute dello sport (Atto n. 715)**

Spettabile Commissione,

in merito all'audizione tenutasi il 12/05 u.s., nella veste di Presidente di AIPAV - Associazione Italiana Pallavolisti, qui di seguito riepilogo il mio intervento sull'ambito tematico relativo al **dilettantismo/Professionalismo** ed in particolar modo su due argomenti che interessano il sindacato degli atleti:

1. *Tutele degli atleti e delle atlete;*
2. *Prospettive per il dopo carriera degli atleti: realizzazione della dual career (carriera duale) nello studio e nello sport di élite.*

Prima di entrare nel merito è doverosa una premessa sulle condizioni degli atleti ed in special modo di quelli di serie A (A1 e A2).

Gli atleti di élite della pallavolo, sia maschi che femmine, si allenano con “*continuità*” tutti i giorni della settimana (tranne il giorno dopo la partita), anche due volte al giorno. Solitamente nei contratti (definiti, il più delle volte, di prestazione sportiva) è previsto l'impegno dell'atleta di essere a disposizione della società per 10 mesi all'anno, senza specificazione di orari. Essi quindi sono potenzialmente impegnati 24 ore tutti i giorni. In ragione di ciò, non possono svolgere altre attività che richiedano impegni costanti presso uffici o aziende. In teoria, potrebbero lavorare da casa nel tempo libero ma nessuno riesce a farlo. Alcuni studiano ma a certi livelli sono molto pochi. Sono pattuiti – anche se alle volte solo sulla carta - dei compensi per la loro attività, anche molto elevati. Soggiacciono al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare delle società, nella persona dei presidenti, dirigenti e allenatori, anche con riferimento ai comportamenti da tenere al di fuori della palestra.



# AIPAV

## Associazione Italiana Pallavolisti

Sede legale  
Via Cardinale Elia Dalla Costa n. 9 - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445 524462 – Fax 0445 531206

### **1. Tutele degli atleti e delle atlete**

L'articolo n. 2 della Legge n. 91 del 23/03/1981, rubricato "Professionismo sportivo" recita: *"Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica"*.

La pallavolo è uno sport dilettantistico perché la FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, non ha mai voluto qualificare professionistica l'attività della pallavolo.

Ai pallavolisti, quindi, non si applica la predetta Legge n. 91/81 ma la normativa statutaria e regolamentare emanata dalla Federazione o, su delega della stessa, dalla Lega (l'associazione dei sodalizi) che, in quanto parte datoriale, rappresenta ontologicamente la controparte contrattuale degli atleti.

Essi, dunque, non hanno alcuna delle tutele previste dalla legge sopra menzionata, in primis, quella di essere considerati "per definizione" lavoratori subordinati. Tra le altre cose, non hanno pensione, né assicurazioni sociali, né fondi di garanzia; non hanno diritto di godere della contrattazione collettiva con tutto ciò che ne consegue in termini di rappresentatività e di tutele degli interessi collettivi; la maternità delle atlete non è in alcun modo tutelata; non hanno la possibilità di rivolgersi ad un arbitrato per le controversie di natura patrimoniale.

Invero, secondo la legge statale, tali controversie, a differenza di quelle di natura disciplinare che sono devolute alla giustizia sportiva, rientrano nella competenza del Giudice ordinario.

Pertanto, gli atleti sono costretti a rivolgersi ai Giudici dello Stato per recuperare i compensi pattuiti. Vi sono stati anche dei casi in cui gli atleti dilettanti (e non solo i pallavolisti) si sono rivolti alla giustizia ordinaria per vedere riconosciuta la natura subordinata del proprio rapporto. Ciò anche al fine di ottenere il legittimo pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Tali iniziative hanno avuto vicende alterne. Tuttavia, la maggioranza demorde dai suoi intenti a causa dei tempi biblici della ns. giustizia ordinaria.

Alla luce di quanto appena detto, gli atleti dilettanti non hanno tutele o quanto meno, non hanno le tutele riconosciute dalla Legge n. 91/81 ai professionisti.

E questo, solo perché una federazione, nell'ambito di un'assoluta discrezionalità concessa dalla legge in questione, ha deciso di qualificare i propri atleti come professionisti e un'altra no.

Considerato quanto descritto in premessa circa le condizioni di vita degli atleti di élite, circa le modalità di svolgimento delle loro prestazioni e circa la previsione e la corresponsione di vere e proprie retribuzioni/stipendi, essi sono dei lavoratori subordinati a tutti gli effetti. E lo sono alla pari dei loro colleghi che svolgono la loro attività nell'ambito delle federazioni professionistiche.



# AIPAV

## Associazione Italiana Pallavolisti

Sede legale  
Via Cardinale Elia Dalla Costa n. 9 - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445 524462 – Fax 0445 531206

Ciò nonostante, i pallavolisti, come i rugbisti, come i cestisti (salvo quelli di serie A maschile), come i pallanuotisti e come molti altri, sono considerati dilettanti, quasi alla pari degli amateur, solo ed esclusivamente perché le rispettive federazioni hanno deciso di non esercitare il potere discrezionale di cui abbiamo appena detto.

Non vi sono differenze tra le modalità della prestazione sportiva dei pallavolisti e quelle dei calciatori o quelle dei giocatori di basket di serie A. Né si può giustificare una così radicale differenza per il semplice fatto che un giocatore di calcio prende magari un milione di euro e il giocatore di pallavolo ne prende centomila. Tanto meno si può giustificare delle differenze nell'ambito della stessa federazione tra la prestazione e il trattamento normativo riservato agli atleti uomini e quello riservato alle donne.

A livello europeo non esiste una normativa simile alla nostra. In Europa chi offre una prestazione sportiva a fronte di un compenso, è considerato lavoratore a tutti gli effetti.

Sono passati 35 anni da quando venne emanata la legge 91 e nonostante i vari tentativi di adeguarla alla mutata situazione, non ha ancora subito alcuna novella significativa.

L'elemento più aberrante di tale normativa, che fa gridare allo scandalo i più, è l'art. 2, laddove si consegna alla discrezionalità assoluta delle singole federazioni la facoltà di entrare o meno nel professionismo, senza alcun addentellato con criteri oggettivi.

Gli studiosi più autorevoli della materia sono concordi su questo punto.

Ma ad oggi tutti i tentativi fatti nelle precedenti legislature sono rimasti insabbiati negli armadi delle varie commissioni. Ricordo, ad esempio, la bozza della Commissione "Bilancia" predisposta su incarico dell'allora ministro on. Melandri. Ve ne sono state altre più recenti che, tuttavia, pur animate da ottime intenzioni, non hanno avuto il coraggio di proporre una riforma organica dell'intera normativa sul lavoro sportivo (la L.91/81), ma hanno proposto solo interventi di settore: trattamenti pensionistici dei dilettanti che percepiscono solo rimborsi spese o le diseguaglianze tra uomini e donne.

I tempi sono maturi da diversi anni. E' indispensabile ed assolutamente necessario che si riveda radicalmente questa legge sul professionismo sportivo. Per farlo, però, è necessario ed indispensabile eliminare prima di tutto quegli elementi di discrezionalità di cui ho appena detto, ingiustificati e ingiustificabili, che creano delle discriminazioni di trattamento che non hanno pari nel ns. ordinamento giuridico. Per tali ragioni sono molti gli autori che ritengono tale normativa anticostituzionale perché contraria al principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost), al principio che tutela la salute (art. 32), al principio dell'equa retribuzione (art. 36 Cost).

Solo con la riforma dell'art. 2 della Legge n. 91/81 e con l'introduzione di criteri obiettivi in base ai quali una sportiva e uno sportivo debbano essere considerati professionisti, si riuscirà ad incidere sulle situazioni di ingiustizia sostanziale attualmente presenti nel mondo dello sport.

E' chiaro che l'auspicata modifica di tale normativa debba essere tale da consentire all'intero sistema di reggersi e di non collassare. Se da domani tutti gli atleti, che di fatto sono



# AIPAV

## Associazione Italiana Pallavolisti

Sede legale  
Via Cardinale Elia Dalla Costa n. 9 - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445 524462 – Fax 0445 531206

veri e propri professionisti, dovessero essere qualificati come tali, quasi tutte le società chiuderebbero i battenti a causa degli elevati costi previdenziali e contributivi. Si dovrà, quindi, prevedere un intervento a 360° che disciplini ogni aspetto del rapporto sportivo per rendere il sistema sostenibile.

Per far capire cosa può succedere nei rapporti che gli atleti dilettanti hanno con i propri clubs e con la Federazione di appartenenza a causa dell'attuale quadro normativo, cito un esempio particolarmente significativo.

Qualche anno fa le atlete di una squadra di serie A femminile decisero di non allenarsi e di non scendere in campo per le partite perché la società non pagava loro i compensi pattuiti. Per alcune fu una vera e propria necessità, visto che non avendo introiti, dovettero tornare a casa dalle loro famiglie perché non potevano pagarsi il vitto e l'alloggio. Dopo due turni di campionato, da regolamento, la FIPAV escluse il team dal campionato e sanzionò le atlete squalificandole da ogni attività federale per alcuni mesi.

In sostanza, per la FIPAV le gravi inadempienze della società erano assolutamente irrilevanti, in quanto attinenti ai rapporti privati di natura economica tra il sodalizio e le atlete. Quello che rilevava per la Federazione era esclusivamente il rapporto associativo venutasi a creare tra essa e le atlete con il tesseramento. Avendo, quindi, le atlete violato i principi statutari di lealtà e probità sportiva, le sanzionò con la squalifica di cui ho appena detto.

Ecco, questo esempio fa capire quale sia il mondo del dilettantismo, nel quale i principi elementari del ns. codice civile e del diritto del lavoro vengono spesso disapplicati, ignorati e calpestati con argomentazioni che si trincerano dietro il nome dell'associativismo e dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale.

A queste problematiche si aggiunge anche quella del vincolo sportivo che lega l'atleta ad un sodalizio a seguito del tesseramento e che nella pallavolo dura 10 anni, dai 14 ai 23 anni d'età, per poi continuare per altri due periodi quinquennali. Esso rappresenta un vero e proprio "guinzaglio", visto che lega forzatamente gli atleti ai club per un periodo molto lungo, attribuendo ai secondi un potere assoluto sui primi.

Anche il problema del vincolo necessita di una riforma di sistema, in quanto è in palese contrasto non solo con la normativa nazionale ma anche con quella europea ed internazionale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Molti autori hanno più volte evidenziato l'illegittimità del vincolo sotto vari profili, tra i quali:

- il diritto al gioco spettante ad ogni minore stabilito dall'art 31 L. 27 maggio 1991, n. 176 (di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo – under 18 anni) che concede al minore la possibilità di dedicarsi al gioco e all'attività ricreativa proprie della sua età.
- il diritto di praticare senza costrizioni la propria attività agonistica rinvenibile nelle libertà sociali ed individuali di cui alla Costituzione e nell'art 1 L. 23 marzo 1981, n. 91 che rende "libero" l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta individualmente che in forma collettiva;
- la libertà d'associazione che comprende anche il "diritto di dissociazione", tutelato dall'art 18 della Costituzione, nonché dall'art 11 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (L. 4 agosto 1955 n. 848) e, da ultimo, dall'art 22 del patto internazionale sui diritti civili e politici;
- il diritto di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art 24 del codice civile (si vedrà in seguito come un vincolo fino al 25° anno di età non possa ritenersi congruo quale tempo determinato);
- il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art 3 della Costituzione data la parzialità del trattamento riservato illogicamente agli atleti professionisti per i quali l'art 16 L. 23 marzo 1981 ha disposto espressamente l'abolizione del vincolo sportivo;



# AIPAV

## Associazione Italiana Pallavolisti

Sede legale  
Via Cardinale Elia Dalla Costa n. 9 - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445 524462 – Fax 0445 531206

Concludo sul punto, augurandomi che il ns. legislatore, rendendosi conto delle problematiche sottese al falso dilettantismo/professionismo di fatto, voglia di sua iniziativa riformare la Legge n. 91/81.

Questa legge nacque a seguito di un'iniziativa giudiziaria dell'Associazione calciatori che portò l'allora Pretore di Milano a bloccare il calcio mercato, costringendo dapprima il Governo a intervenire con una decretazione d'urgenza e, poi, il Parlamento ad emanare la sopramenzionata Legge n. 91/81.

Non vorrei mai che, di fronte all'inerzia del ns. legislatore, l'impulso per tale riforma provenga ancora una volta da qualche iniziativa giudiziaria, visto che non sarebbe quella la sede istituzionale per modificare una normativa ormai desueta e inadeguata alla nuova realtà economico-sociale.

\* \* \* \* \*

### **2. Prospettive per il dopo carriera degli atleti: realizzazione della dual career (carriera duale) nello studio e nello sport di élite**

A livello statale e comunitario si sta facendo molto in relazione al dual career e al post career, soprattutto a livello scolastico. I neonati licei sportivi sono uno degli esempi.

Vi sono progetti sovvenzionati dalla Commissione europea a cui la confederazione di cui siamo membri, la Eu Athletes, sta partecipando, proprio su tale argomento.

Bisogna però fare un salto di qualità e andare ad incidere anche sulla mentalità degli atleti di élite e delle loro società. Le carriere sportive sono brevi e in molti casi brevissime, non per volontà dell'atleta, ma a causa degli infortuni sempre alle porte. Ritengo indispensabile che vadano favoriti ed incentivati dei programmi formativi finalizzati non solo allo studio, ma anche all'inserimento nel mondo del lavoro già durante l'attività sportiva. E per mondo del lavoro intendo tutte le attività lavorative e non solo quelle legate allo sport. Gli atleti sono tanti e i posti di lavoro, per chi vuole rimanere nell'ambiente, sono molto pochi. Molti non hanno titoli di studio qualificanti e al termine della carriera hanno grossissime difficoltà a trovare un'occupazione anche a causa della loro età, oltre che dell'inesperienza e della mancanza di preparazione specifica.

Come Vi ho già detto, non vi sono atleti in attività delle massime serie che svolgono un secondo lavoro. Pochissimi al termine delle scuole superiori proseguono gli studi.

A fine carriera, quindi, sono costretti a bussare alle porte di amici o conoscenti, magari per un lavoro che non soddisfa comunque le loro aspettative. Ciò provoca in loro forti disagi anche a livello psicologico che si riflettono anche sulle persone che stanno loro attorno: mogli, figli, parenti, colleghi.

---

• il principio che deve caratterizzare i nuovi statuti e regolamenti delle federazioni sportive, di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ( art 16 co 1, D. Lgs 23 luglio 1999, n. 242).



# AIPAV

## Associazione Italiana Pallavolisti

Sede legale  
Via Cardinale Elia Dalla Costa n. 9 - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445 524462 – Fax 0445 531206

Il percorso formativo, quindi, dovrebbe essere non solo di natura tecnica e/o scolastica, ma anche psicologica. Gli atleti di alto livello sono delle “stars” quando giocano, ma finito di giocare ritornano ad essere “uno dei tanti”: per alcuni di loro è come passare dalle stelle alle stalle. Ciò è foriero di problemi relazionali o addirittura di depressione. I programmi formativi, dunque, dovrebbero avere lo scopo di preparare gli atleti a queste nuove realtà, con tutte le difficoltà che esse presentano.

Si resta a disposizione per eventuali delucidazioni o chiarimenti.

Distinti saluti.

*Il presidente AIPAV*  
*Avv. Ezio Longo*